

Direzione Tecnica  
*Il Direttore*

Ferrovie dello Stato  
UA 4/11/2009  
RFI-DTCVA0011/P/2009/0003379

**COER**

TORINO – MILANO – BOLOGNA –  
FIRENZE – ROMA – NAPOLI

**DIREZIONE TERRITORIALE  
PRODUZIONE**

TORINO – MILANO – BOLOGNA –  
FIRENZE – ROMA – NAPOLI

**DIREZIONE COMMERCIALE  
ED ESERCIZIO RETE  
SEDE**

**DIREZIONE PRODUZIONE  
SEDE**

**TRENITALIA S.p.A.  
SEDE**

**p.c. AGENZIA NAZIONALE PER LA  
SICUREZZA DELLE FERROVIE**  
Piazza della Stazione n° 45  
50123 FIRENZE

**Oggetto:** Prescrizione concernente “Integrazioni alla normativa per l'esercizio degli impianti di rilevamento Temperatura Boccole (RTB) sulle linee AC/AV attrezzate con ERTMS/ETCS L2”.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell'art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

Pagina 1 di 2



VISTO il Decreto ANSF n.01/2009, emanato dal Direttore dell'Agencia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria,

si prescrive quanto segue:

Sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2, ad integrazione della Disposizione n° 51 del 10 agosto 2005, per l'esercizio degli impianti RTB dovranno essere osservate le norme di seguito specificate.

Gli impianti in esercizio sulle linee in oggetto, oltre alla temperatura delle boccole, rilevano anche la temperatura dei dischi del freno degli assi del materiale rotabile. A tale riguardo valgono le medesime norme previste dalla richiamata Disposizione n° 51/2005 con le seguenti integrazioni:

- nel caso di segnalazione di allarme selettivo da parte dell'impianto RTB al transito del treno interessato, sulla pagina Allarmi del DCO, oltre al Tipo di allarme (caldissimo, caldo, relativo), viene specificato se trattasi di allarme riferito alle boccole o di allarme riferito agli assi frenati; in quest'ultimo caso non viene indicato il lato del treno (destra o sinistra), in relazione al senso di marcia. Restano invariate le rimanenti segnalazioni;
- in caso di allarme per "asse frenato", per la comunicazione al PdC, sul Mod. M 40 RTB, nello spazio previsto per indicare l'ubicazione (destra, sinistra o entrambe) della boccola, deve essere riportata la dizione "asse frenato";
- ai fini dei controlli da effettuare da parte del PdC, in caso di allarme "asse frenato" dovranno essere applicate le specifiche norme attualmente previste dalle Imprese Ferroviarie.

Il presente provvedimento entra in vigore alle ore 00.01 del 05 novembre 2009 e dalla stessa ora e data è abrogata la Prescrizione di esercizio n° RFI-DTC/A0011/P/2005/0002115 del 30/12/2005.

Giovanni Costa